



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 22.05.2006

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto stesso.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Arenzano e' compreso nella classe quarta, in base alla popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati annuali dell'Istituto nazionale di statistica.

ART. 3 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal primo gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre, nr. 507.

ART. 4 - MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici: esistenza di n. 13 strutture alberghiere e ricettive, di n. 46 ristoranti, di n.12 stabilimenti balneari con litorale attrezzato, oltre a più di 350.000 mq. di zona residenziale privata ad alto tasso di seconde case, sulle tariffe di cui agli artt. 12, comma 2, art. 14, commi 2,3,4,5 e dell'art. 15, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, sulla tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19, viene applicata una maggiorazione del 50%, nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

ART. 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta è istituita la figura del funzionario responsabile, ai sensi art. 11, primo comma del D.Lgs 507/93 cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al Concessionario ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, terzo comma del D.Lgs. 15.11.93, n. 507;

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale ai sensi art. 52, comma b), D.Lgs 446 del 15/12/1997;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.LGS 446/1997.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto e il capitolato.

Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 7 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 8 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/1993 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

ART. 9 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 5 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 10 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 - effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993. n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14 - comma 4;
- all'art. 15 - commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 11 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato o variato con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere del Responsabile del Servizio Ufficio Arredo Urbano.

Il piano di cui al presente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) eventuale programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;

ART. 12 - TIPOLOGIE E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:

- a) N. 3 impianti su fabbricati e su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) N. 3 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- c) N. 5 impianti ai margini delle strade.

ART. 13 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del servizio individuato con provvedimento del Sindaco (conferimento di incarico), ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D. Lgs. 507/1993), superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal responsabile del servizio (individuato con provvedimento del Sindaco con conferimento d'incarico).

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 14 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D. Lgs. 15-11.1993 n. 507.

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.500 euro.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 16 - PUBBLICITÀ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal responsabile del servizio (individuato con provvedimento del Sindaco).

ART. 17 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 18 - TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 19 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 20 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Trovano applicazione:

- a) le esenzioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507
- b) l'esenzione di cui al comma 11 bis art. 90, Legge 27/12/2002 nr. 289 contestualmente all'art. 7-octies della legge 31/03/2005, nr. 43 aventi quale oggetto l'esenzione per le associazioni sportive dilettantistiche (incluse quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro) della pubblicità realizzata negli impianti sportivi con capienza inferiore a 3.000 posti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.

ART. 21 - GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con Decreto del Ministero delle Finanze del 26.4.1994.

Il funzionario di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 5 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 22 - CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria provinciale in primo grado;

ART. 23 - DIVIETI GENERICI

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 24 - LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del mattino successivo.

È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

ART. 25 - LIMITI ALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE DISTRIBUZIONI

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

- è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00
- è vietata la distribuzione di manifestini da veicoli in corsa;

CAPO III

SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale ai sensi art. 52, comma b), D.Lgs 446 del 15/12/1997;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.LGS 446/1997.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 27 - SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 28 - DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 29 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 40 (quaranta) per ogni mille abitanti.

La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 30 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 29, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica | 15% |
| b) alle affissioni di natura commerciale | 70% |
| c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette | 5% |
| d) affissione diretta ad esenzione del diritto | 10% |
| | 100% |

Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La Giunta Comunale dovrà presentare il prospetto dettagliato degli impianti, riservati all'affissione diretta in esenzione di diritto ai soggetti di cui all'art. 20 D.Lgs 507/1993.

ART. 31 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs, 15.11.1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 32 - AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal responsabile del servizio, individuato con provvedimento del Sindaco.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

ART. 33 - RIMBORSO DI SPESE

Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 32 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di EURO 30, 00, per:

- a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi
- b) Rimborso stampati

L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento dalla deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 34 - MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate seconda l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione (indicando il giorno in cui avrà luogo l'affissione) per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione (indicando il giorno in cui avrà luogo l'affissione).

Nei due casi di cui sopra il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25.00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 35 - CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 36 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

Nei due ultimi casi previsti nel secondo periodo dell'articolo 34, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente da quello indicato nella comunicazione prevista nello stesso periodo dell'articolo 34.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal quarto periodo del precedente articolo 34 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio se il servizio viene gestito in forma diretta.

Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

ART. 37 - TARIFFE

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 38 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20 bis del D.Lgs 507/1993.

ART. 39 SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO

- 1) il comune destina appositi spazi per l'affissione diretta da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs nr. 507/93 di manifesti.
- 2) l'affissione è effettuata direttamente dal soggetto di cui al comma precedente, in esenzione del diritto di affissione, di cui all'art. 19 del D.Lgs nr. 507/1993, (oltre che dell'imposta comunale sulla pubblicità, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento).
- 3) esclusioni. Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'articolo 20 del D.Lgs nr. 507/1993 che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

ART. 40 DISTRIBUZIONE SPAZI DISPONIBILI

Gli spazi disponibili sono individuati, nei limiti stabiliti dal comma 480 dell'articolo unico della legge nr. 311 del 2004, con Giunta Comunale, secondo le seguenti percentuali di distribuzione:

- 1) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del DLgs nr. 507/1993: 1 per cento;
- 2) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: 2 per cento.
- 3) Per manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali: 2 per cento;
- 4) Per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religioso, a spettacoli viaggianti e di beneficenza: 2 per cento;
- 5) Per gli annunci mortuari: 3 per cento.

ART. 41 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI IN ESENZIONE DAL DIRITTO

1) La richiesta deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20bis del D.Lgs. n. 507/93 (misura massima 70x100), la quale deve comunicare al Comune in caso di gestione diretta o al concessionario in caso di servizio in concessione:

- Soggetto pubblicizzato
- Numero degli spazi utilizzati

- Formato dei manifesti
- Durata dell'affissione

2)le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della comunicazione che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico depositato presso l'ufficio tributi, in caso di gestione diretta, presso il gestore del servizio in caso di servizio in concessione.

3)la durata dell'affissione è di giorni cinque in genere, e di giorni tre per le affissioni dirette di annunci mortuari.

4)ogni richiedente non può di regola essere consentita l'affissione diretta per un numero maggiore del 5 (cinque) per cento degli spazi della categoria di appartenenza, di cui all'art. 40 del presente regolamento.

5)la mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente il nulla osta per l'effettuazione della affissione diretta in esenzione del diritto.

6)il comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto che ha richiesto ed effettuato l'affissione.

7)la comunicazione da parte della persona fisica deve essere presentata almeno tre giorni prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta di affissione può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.

8)nell'ufficio tributi se il servizio viene gestito direttamente o presso l'ufficio del gestore se gestito in concessione devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette in esenzione.

9)il richiedente il nulla osta prima del ritiro della stesso dovrà versare una cauzione di euro 100,00 per il corretto utilizzo degli spazi. In caso di non adeguato utilizzo degli impianti verranno emesse, in capo al soggetto che materialmente ha effettuato l'affissione, le sanzioni amministrative previste ai sensi di legge nonché, previo incameramento della cauzione, gli verranno addebitate le ulteriori spese sostenute per il ripristino dell'impiantistica

Il controllo del corretto utilizzo degli spazi da parte del soggetto che richiede e materialmente effettua l'affissione , sarà effettuato dalla Polizia Municipale .

ART. 42 - ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva; alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi.
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 43 - PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DELLE SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs 15.11.1993, n. 507.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 44 - GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, con Decreto del Ministero delle Finanze 26.4.1994.

Il funzionario responsabile di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 5 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 45 - CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria provinciale in primo grado;

**CAPO IV
SANZIONI E NORME FINALI**

ART. 46 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 47 - RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 48 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento; a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 49 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 50 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2006.